



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 43 - ☎ (06) 47824327 - 📠 Fax (06) 47886945

<http://www.segretarientilocali.it> - e-mail: unscp@live.it

SEZIONE PENSIONATI

---00---

IL PRESIDENTE

Roma, 18 Maggio 2013

Alla Dott.ssa Nunziatina De Nigris
Dirigente INPS Gestione Dipendenti
Pubblici
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I - Pensioni
Via Ciro Il Grande 21

00144 - ROMA

e p.c. Al Signor Presidente dell'INPS
Dr. Antonio MASTROPASQUA
Via Ciro Il Grande 21

00144 - ROMA

e p.c. Al Signor Presidente della Corte dei
Conti
Dott. Luigi GIAMPAOLINO
Viale Giuseppe Mazzini 105

00195 - ROMA

Oggetto: Maggiorazione della retribuzione di posizione, ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 dei segretari. Trattamento pensionistico. Rif. nota del 14.5.2013 prot. 0010037.

Preg.ma Dott.ssa De Nigris,

la [lettera del 14.5.2013 prot. 0010037](#), con cui codesta Direzione Centrale Previdenza Ufficio I - Pensioni replica alla Ns. [nota del 25.3.2013](#), non affronta il nucleo centrale del problema segnalato con quest'ultima missiva e con le note del [12.11.2012](#) e del [2.5.2013](#).

Infatti, la materia del contendere riguarda il differente trattamento pensionistico operato dall'INPDAP nei riguardi di 4 categorie professionali (dirigenti dei ministeri e degli enti pubblici non economici, tra cui l'INPDAP; dirigenti delle regioni e degli enti locali; posizioni organizzative delle regioni e degli enti locali; segretari comunali e provinciali), a fronte di precise norme di legge (uniche fonti abilitate ad intervenire nella materia

Edoardo Sortino – Segretario Generale

☎ 011 5763312 - 11 - 📠 011 5763330 - Cell. 349 4163004 - e-mail - edoardo.sortino@libero.it

previdenziale) che dispongono la computabilità in quota “A” degli emolumenti fissi percepiti dagli appartenenti alle dette categorie di dipendenti pubblici.

Si rende, pertanto, necessario riformulare la questione, attraverso i seguenti quesiti.

A) Per quanto riguarda i dirigenti dei ministeri e degli enti pubblici non economici (tra cui l'INPDAP)

1) Risponde al vero che per i dipendenti statali (come affermato dalle SS.RR. con sentenza n. 2/09) “sono computabili in quota A gli assegni già espressamente dichiarati pensionabili dal d.P.R. n. 1092 del 1973 o da altre disposizioni precedenti la legge n. 335 del 1995 e altresì gli assegni espressamente dichiarati pensionabili in quota A da disposizioni di legge successive alla legge n. 335 del 1995 (cfr. ad esempio l'art. 1 della legge n. 334 del 1997 per l'indennità di posizione)”?

2) Risponde, altresì, a verità che il citato art. 1, comma 1, della L. 2.10.1997 n. 334 stabilisce che **è pensionabile in quota “A” l'indennità di posizione** correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e **determinata in misura fissa**?

Poiché la risposta ad entrambe le domande è affermativa, si pone un terzo quesito:

3) Come mai l'INPDAP, con l'informativa n. 64 del 29.11.2001, riconosce la **computabilità in quota “A”** non solo della “retribuzione di posizione-parte fissa” (come prevede la legge) ma anche **della “retribuzione di posizione-parte variabile”** del suddetto personale dirigenziale (che peraltro è “**eventuale**”, come dimostrato dal fatto che non tutti i soggetti interessati ne beneficiano¹)?

Poiché la detta informativa non contiene alcuna motivazione, è necessario che l'Istituti di Previdenza fornisca adeguata risposta al quesito.

B) Per quanto riguarda i dirigenti e le posizioni organizzative delle regioni e degli enti locali

1) Risponde al vero che dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 sono computabili in quota A solo gli emolumenti che abbiano le caratteristiche precedentemente richieste dall'art. 30 comma 2 bis del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, che aveva stabilito: “Per le Casse pensioni dipendenti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli **emolumenti fissi** e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa”?

Poiché la risposta è affermativa, si pone un secondo quesito.

2) Come mai **l'INPS**, nonostante il preciso disposto di legge, **valorizza in quota “A”** non solo la quota minima della retribuzione di posizione (che è fissa e spetta a tutti i dirigenti e le P.O., quale che sia l'ente in cui prestino servizio e a prescindere dall'applicazione dei parametri contrattuali), ma **anche l'importo (variabile) oltre il livello minimo** (che peraltro è “**eventuale**”, come dimostrato dal fatto che non tutti i dirigenti e le P.O. degli enti locali ne beneficiano)?

Poiché l'INPDAP, con le proprie informative, non ha mai indicato le ragioni di tale scelta, è necessario fornisca adeguata risposta al quesito.

C) Per quanto riguarda i segretari comunali e provinciali

1) Il primo quesito è identico a quello formulato al precedente punto **B1**).

Poiché la risposta è affermativa, si pone una seconda domanda.

2) **Come mai l'INPDAP** (con le note operative n. 11/06 e n. 23/11), anziché assumere lo stesso atteggiamento tenuto per la *retribuzione di posizione - parte variabile* dei dirigenti

¹ Si vedano sul sito ufficiale del MEF le retribuzioni dei dirigenti dello stesso ministero.

statali, delle regioni e degli enti locali e delle posizioni organizzative, **considera la parte variabile della retribuzione di posizione dei segretari** (c.d. “maggiorazione”, ma il *nomen juris* non conta) **computabile in quota “B”**?

Con la presente si chiede, pertanto, all’INPS di fornire risposta ai quesiti sub A3), B2) e C2), alla luce dei **principi di legalità** (ex art. 97 Cost.) e di **uguaglianza** (ex art. 3 della Costituzione e art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e delle **norme interpretative delle leggi** (di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale).

Con osservanza.

(*Edoardo Sortino*)